

ORIGINALE



COMUNE DI MONTAZZOLI

(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 07

DEL 1° Aprile 2020

OGGETTO: **DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MERITO ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.=**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno primo (1°) del mese di Aprile alle ore 18,30, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Novello Felice	- Sindaco	SI	=
2	Ferrara Nino	- Vice-Sindaco	SI	=
3	Appezato Rosalba	- Assessore	SI	=
Totale			3	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Nicola DI FRANCESCO, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Felice Novello, Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto;

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri



Il Responsabile del Servizio interessato
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267
esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Segretario comunale
Dr. Nicola DI FRANCESCO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;

Visto il primo comma dell'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020: "1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus*

COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno, n. 15350/117(2) del 18 marzo 2020, in cui si legge che: "*all'interno del Titolo V, l'art. 73, comma 1, perseguendo finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali, è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest'ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi. La modalità «da remoto» di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse. Dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell'efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali*".

- a) possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- b) ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico o aperto al pubblico, e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (*es. uso di auricolari*);
- c) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videochiamata/videoconferenza etc.. secondo le modalità indicate nel presente atto;
- d) la seduta di Giunta comunale in videochiamata / videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità (*i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza*);
- e) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- f) la seduta può prevedere la presenza di alcuni componenti presso la sede comunale ed altri in collegamento mediante videoconferenza oppure può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione; in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta comunale;
- g) il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze di cui all'articolo 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- h) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale;
- i) la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (*secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge*);
- j) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- k) al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito della votazione ed il Segretario comunale verbalizza il voto ed il numero dei presenti al momento della votazione;
- l) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;
- m) il verbale si intende assunto nel luogo della convocazione;
- n) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale e secondo le modalità sopra indicate;
- o) le proposte oggetto di trattazione, complete dei pareri, tecnico e contabile, e di tutti gli allegati necessari per la completezza dell'atto, dovranno essere depositate, almeno 24 ore prima della

ato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, dei dipendenti, del Segretario comunale e della sede municipale.

iderato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali volti a consentire lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, con modalità telematica e con possibilità del Sindaco, degli Assessori e del Segretario comunale di partecipare alle sedute anche a distanza.

atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza.

auto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale in caso di collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale e uno o più Assessori, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.

la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento.

auto, alla luce dell'emergenza in atto e della normativa statale soprarichiamata, la legittimità di adottare disposizioni che prevedano la possibilità, durante la fase emergenziale, che le sedute della Giunta comunale si svolgano a distanza, ovvero senza la contestuale presenza dei componenti nella sede comunale, in modalità di collegamento da remoto attraverso l'utilizzazione di ogni utile strumento di comunicazione a distanza (videochiamata di gruppo, teleconferenza, ecc.) che consenta:

rispettare il metodo collegiale e il procedimento di regolare costituzione, svolgimento e autorizzazione delle sedute, attraverso l'accertamento da parte del Sindaco, che presiede l'organo deliberante, dell'identità degli intervenuti a distanza, del regolare svolgimento della seduta e degli esiti della votazione;

adottare modo al segretario comunale, in quanto soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente l'esito del svolgimento della seduta

il D. Lgs. n. 267/2000.

il DL n. 18 del 17.03.2020

lo Statuto comunale e il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi

risultato il parere favorevole del Responsabile del Settore amministrativo ai sensi dell'art. 49 del Regolamento n. 267/2000

unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

non decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione e sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le sedute della Giunta comunale potranno

data prevista per la seduta, presso l'ufficio segreteria che provvederà a trasmetterle agli assessori tramite invio alla casella di posta elettronica di ciascuno di essi;

p) la convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria mediante e-mail ai componenti contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione;

q) la trasparenza verrà garantita attraverso la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio telematico e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

2) di dichiarare la deliberazione afferente la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Geom. Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola DI FRANCESCO

Nicola Di Francesco

Il Messo comunale dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
30 LUG. 2020 al **14 AGO. 2020** Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

- Trasmessa in elenco in data odierna con prot. n. **3501** ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi **30 LUG. 2020**



IL MESSO COMUNALE

Stefano Ferraro

Il Segretario comunale Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

-È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00



Il Segretario comunale
-Dr. Nicola DI FRANCESCO-

Nicola Di Francesco